

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - 025463525

Egr. Sigg.ri
Dr. Roberto Carlo Rossi
Dr. Ugo Tamborini
SNAMI Viale Beatrice D'Este 10
20122 - Milano

Egr. Sig.
Dr. Walter Locatelli
Direttore Generale ASL
Corso Italia 19
20122 - Milano

Milano, 10 giugno 2015

Asl designazione responsabile trattamento dati siss

La Designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata dalla Asl con comunicazione (da poco pervenuta ai medici) del 19 marzo 2015 prot.n.26365/2015 nell'ambito del Siss, risulta illegittima e pertanto non opponibile ai medici.

I presupposti di una simile *imposizione* andrebbero ricercati, come si evince dallo stesso oggetto del documento, nel c.d. Codice della privacy (dlgs 196/2003) e nella deliberazione DGR IX/4928 del 28/2/13: orbene, nessuno dei due legittima la Asl ad una richiesta simile.

Il Responsabile - stando alla lettera di legge - è "preposto" dal Titolare. La preposizione è, in questo caso, quel rapporto giuridico attraverso il quale il Titolare (preponente) assegna al Responsabile (preposto), a mezzo formale di nomina, la gestione del trattamento dei dati di propria pertinenza, in tutto o in parte. Condizione indispensabile all'integrazione della qualificazione giuridica è pertanto che la designazione venga effettuata dal Titolare (e non da altri soggetti).

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - 025463525

Tale requisito non è rispettato nel caso in esame, in quanto i Mmg sono ex lege tenuti ad aderire al Siss e pertanto l'utilizzo dei dati contenuti nel sistema Siss trova la fonte e la legittimazione in una disposizione di legge. Sotto questo profilo, risibile è la pretesa dell'Asl di una sua propria "designazione", dal momento che questa è ex lege.

L'art. 29 delinea ulteriormente le modalità e le caratteristiche della designazione. Al primo comma, si legge che il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. La nomina, dunque, non è obbligatoria. Anche tale presupposto è carente nel caso in esame, in quanto la designazione è stata fatta dal legislatore, senza alcuna altra previsione che debba essere necessaria ed attuativa dell'attività del Mmg. La facoltatività della figura de qua è stata opportunamente prevista dacché il Titolare (in specie, il soggetto che legalmente lo rappresenta) può non essere dotato del tempo necessario e, non si tema ad affermarlo, delle capacità pratiche-operative indispensabili alla gestione materiale dei trattamenti, all'esecuzione di tutti gli adempimenti, al perseguimento delle finalità e, più in genere, al mantenimento di un costante stato di attenzione riguardo la materia e le sue frequenti evoluzioni.

Anche il "potere di scelta" di cui al comma 2 dell'art.29 dlgs 196/2003, proprio del titolare, viene meno nel caso di specie, dal momento che la scelta del "responsabile" è fatta ex lege e non dal titolare: tale fondamentale aspetto fa venir meno la ratio del documento predisposto dalla Asl. La carenza di uno o più requisiti posti dal comma 2, dell'art. 29 del Codice Privacy, nella persona nominata Responsabile, profilano in capo al Titolare una precisa responsabilità in eligendo e in vigilando, responsabilità che nel caso di specie non potrà mai ipotizzarsi dal momento che la *scelta del responsabile* è atto al di fuori delle competenze e prerogative della Asl, e finanche del suo gradimento.

Pertanto, la mancanza di tali presupposti, non legittima la Asl ad imporre la cennata investitura al Mmg.

Il Mmg, in quanto individuato ex lege, è tenuto per ciò a rispettare ed utilizzare i dati personali sensibili di cui viene a conoscenza in occasione della propria attività professionale secondo le vigenti norme.

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - 025463525

Tali considerazioni trovano conforto proprio nella deliberazione DGR IX/4928 cit. in cui era stato deliberato "2. di designare Responsabili dei trattamenti di dati personali di cui la Regione è Titolare per finalità istituzionali, nell'ambito del SISS, ognuna per le proprie competenze, le società: Lombardia Informatica s.p.a., Lombardia Gestione s.p.a., e i Fornitori individuati nelle Gare, ovvero Almaviva s.p.a., Bit Media s.p.a., Santer Reply s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Lutech s.p.a., Capgemini Italia s.p.a. e Sopra Group s.p.a. disciplinando i ruoli, i compiti e le responsabilità di tali soggetti secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 «Modalità di trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti individuati come Responsabili del trattamento nell'ambito del SISS», parte integrante del presente provvedimento".

Come si vede, tale atto designa correttamente i responsabili del trattamento, cosa che invece non può avvenire nei confronti dei Mmg.

La Asl non ha invero alcun potere di "designare" i Mmg.

Infine, i dati che il Mmg condivide attraverso il sistema Siss sono quelli che gli sono permessi dalla legge e dal paziente stesso; non dalla Asl. Ed una volta che egli ne viene a conoscenza, diventano per il medico "dati sensibili" alla stessa stregua di quelli conosciuti, sempre nell'ambito dello svolgimento della sua attività professionale, personalmente dal paziente stesso. Di questi, nessun potere dispositivo può vantare la Asl (tanto meno distruttivo). Ciò trova avallo nella stessa convenzione (art.45).

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

(Avv. Gennaro Messuti)